wolleb
STUDIO LEGALE
Via Siracusa n. 34 – Palermo 90141
Tel./fax 091 6259183/091 6259189
albertowolleb@pecavvpa.it
segreteria@studiolegalewolleb.it

Rif. n. 54/2015

TRIBUNALE DI MARSALA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Del **Sig. Leonardo Gandolfo**, nato a Marsala (TP) il 15.12.1952, C.F. GNDLRD52T15E974L, e ivi residente in C/da Misilla, 115, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avvocato Alberto Wolleb (C.F. WLLLRT59B06G273H) e dall'Avvocato Alessandro Lucido del Foro di Agrigento, (C.F. LCDLSN81H27G273A), ed elettivamente domiciliato in Palermo presso il loro studio in Palermo via Siracusa n. 34, giusta mandato allegato (all. 1) al presente atto, che dichiarano espressamente di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai seguenti recapiti: PEC albertowolleb@pecavvpa.it, PEC alessandrolucido@pec.it, FAX 091.6259183//091.6259189.

ricorrente

Contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata per legge presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, CF 80027950825, palermo@mailcert.avvocaturastato.it

resistente

NEI CONFRONTI

Del personale educativo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni scolastici 2011/2014 – 2014/2017, di tutti gli ambiti provinciali d'Italia, ossia degli educatori che in virtù dell'accoglimento

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

del ricorso in favore del ricorrente, con attribuzione del relativo punteggio, e riconoscimento, *pleno jure*, nella graduatoria Provinciale di Palermo, verrebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

potenziali contro interessati

IN FATTO

1. il Sig. Leonardo Gandolfo è istitutore di Convitto, figura sorta ad inizio secolo con mansioni e compiti affini alle moderne figura del *tutor*, con *status* giuridico e trattamento economico equiparato *ex* art. 398, comma 2, del D.Lgs. n. 297/94 al personale docente di scuola elementare. Detta figura rientra nel personale educativo i cui ruoli furono istituiti con D.P.R. 31.5.1974, n. 417.
2. L'odierno ricorrente risultava per l'anno scolastico 2011/2012 inserito in prima posizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 401 del T.U. Istruzione, per il personale educativo della provincia di Trapani, già c.d. graduatoria ad esaurimento *ex* Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett."c" (**all. 2**).
3. In data 25.05.2011 prot. 8609, l'USP (Ufficio scolastico Regionale Trapani), (in applicazione della procedura finalizzata alla definizione degli organici per l'avvio dell'anno scolastico, di cui alla nota ministeriale MIUR Prot. n. 4238 del 19.05), trasmetteva al Convitto Nazionale di Stato per Audiofonolesi di Marsala, nota con cui determinava il numero dei posti autorizzati in favore dell'istituto, per l'anno scolastico 2011/2012. Sulla scorta della consistenza degli iscritti, costituiti da 26 alunni di sesso maschile tra convittori e semiconvittori e 11 alunne tra convittrici e

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

semiconvittrici, l'USP inoltre autorizzava il numero di 10 posti per personale educativo. Più precisamente i posti autorizzati in Organico di diritto, presso la suddetta struttura erano n. 10 (n. 6 istitutori uomini e n. 4 istitutrici donne) (ALL 3 – 3 bis).

4. In data 26.05.2011, prot. 1960/A03, il Convitto richiedeva di rivedere l'organico assegnato, con almeno n. 7 educatori e n. 7 educatrici per il servizio notturno e almeno 1 unità maschile e 1 femminile per la semiconvittualità (all.3 ter).
5. In data 24.06.2011, il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala, con ulteriore nota (protocollo n. 2885/A03) inviata al USP (Ufficio scolastico provinciale di Trapani), richiedeva, l'integrazione del personale già autorizzato (10 unità), mediante l'assegnazione di ulteriori n. 6 unità di personale educativo, specificando l'esigenza di n. 1 educatore per la convittualità maschile, n. 3 educatrici per la convittualità femminile, n. 2 educatori/educatrici per la semi-convittualità (all.4).
6. In data 31.08.2011 con nota prot. 2011, l'USP (Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani) replicava, informando il Convitto dell'avvenuta assegnazione dei n. 6 posti autorizzati in deroga rispetto all'organico di diritto (ALL. 5);
7. Con nota del 20.09.2011 prot. 2011 (stesso protocollo precedente nota - ?), l'USP precisava che uno dei 6 posti aggiunti, veniva impiegato su determina dello stesso U.S.P., per il riassorbimento di un educatore in sovrannumero sull'Organico di diritto presso la struttura, si "restituivano" dunque, recita la nota, i 5 posti restanti (ALL. 6);

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

8. Con nota del 22.09.2011 prot. 2862, l'Istituto Audiofonlesi chiede all'USP, "al fine di evitare ricorsi", "di esplicitare meglio.." che dei cinque posti rimasti disponibili, n. 2 posti per la semiconvittualità venivano ricoperti mediante la nomina di educatori in assegnazione interprovinciale, gli ulteriori tre rimanenti, veniva immediatamente precisato, andavano intesi posti per personale femminile (all. 7).
9. Con nota del 29.09.2011, l'USP precisa che per l'anno scolastico 2011/2012 l'Ufficio ha ultimato le nomine a tempo determinato, nominando l'educatrice Ester Di Paola in part time. Inoltre, la nota specifica che i tre posti disponibili dopo le operazioni di durata annuale debbono intendersi femminili (all.8).
10. In data 04.10.2011, il Signor Gandolfo, forte della sua aspettativa e consapevole dei diritti derivatigli dalla sua posizione in graduatoria provinciale, provvedeva ad inoltrare formale richiesta di nomina annuale, indirizzata al M.I.U.R., al Convitto Nazionale di Stato per Audiofonolesi di Marsala e all'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani. (ALL. 9).
11. Con nota del 06.10.2011 prot 3168, replicava il Convitto, informando l'odierno ricorrente che alla definizione dell'organico si era provveduto, nominando, dalla graduatoria definitiva, n. 3 posti femminili per la convittualità, in ossequio alla nota dell'U.S.P. del 29.09.2011 prot. 2011/1 poc'anzi menzionata (all.10), come se la determinazione del genere nella scelta fosse dipesa dalla decisione dell'Ufficio territoriale superiore e non dall'istituto educativo, e dunque doveva essere recepita quale factum principis;

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

12. Pertanto, in riferimento alla graduatoria provinciale definitiva (all.2), scartato il primo (1°) collocato in graduatoria, sig. Gandolfo, odierno ricorrente; scartata la seconda Sig.ra Amodeo Antonia, e la terza sig.ra Ciringione Girolamo Patrizia, in quanto già nominate supplenti su due posti vacanti in organico presso lo stesso Convitto, venivano quindi nominate le educatrici Bonasoro Laura Maria, quarta in graduatoria, Pietrobono Daniela quinta in graduatoria e la sesta Bellissimo Fiorina.
13. Pertanto all'esito di tale procedura, dell'avvenuta autorizzazione dei posti in deroga, e quindi a seguito della stipula dei contratti con le educatrici testé menzionate Sigg.re Bonasoro, Pietrobono e Bellissimo, la composizione del personale educativo funzionante presso la struttura era di n. 9 educatori e n. 8 educatrici a fronte di una composizione complessiva di alunni costituita da n. 26 alunni di sesso maschile tra convittori e semiconvittori e n. 11 alunne tra convittrici e semiconvittrici.
14. In data 24.10.2011, il Dirigente Reggente del Convitto, Dott. Domenico Pocorobba, completata la definizione dell'organico d'istituto, nominava con decreto dirigenziale (all. 11) l'educatrice Sig.ra Annalisa Pocorobba, di lui sorella, sua vicaria, con esonero, si badi, dal servizio notturno, ricorrendo, a suo dire i presupposti di cui all'art. 3 c. 88 L 350/2003. Se ne deduce che, improvvisamente, senza fatti intervenuti, l'esigenza di personale dedicato alle attività convittuali femminili, che avevano portato pochi giorni prima a scavalcare il primo posto nella graduatoria definitiva provinciale era improvvisamente venuta meno.

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

15. Il Sig. Gandolfo, a questo punto rivolgeva l'invito nei confronti dell U.S.P. e del convitto Audiofonolesi ad esperire il tentativo di conciliazione di cui all' art. 410 c.p.c., ma a questo non veniva dato alcun riscontro (all.12). L'Istanza veniva reiterata ed integrata con nota del 11.01.2012 (all.13).
16. Con nota del 26.01.2012 prot 299 L'USP, chiede chiarimenti in relazione alla nomina del vicario e del rapporto di parentela (all.14).
17. Con nota del 30.01.2012 prot. 308, risponde a chiarimento il Dirigente del Convitto, spiegando: che l'incarico quale vicario ha natura fiduciaria, che la sorella ha i titoli richiesti, e che tale nomina era possibile in quanto il turno notturno per le convittrici è anche senza la educatrice esentata, comunque coperto dalle 5 educatrici a tempo pieno più le due educatrici a tempo parziale (all.15).
18. Nell'anno 2014, il sig. Gandolfo, chiedeva il trasferimento nei ruoli e nelle relative graduatorie della diversa provincia di Palermo. In questa seconda graduatoria, aggiornata nello stesso 2014, come si evince (ALL.15) la situazione appare del tutto capovolta, ed il Sig. gandolfo si ritrovava al secondo posto, superato dalla stessa Sig.ra Amodeo, che in virtù di tale posizione, per l'anno scolastico 2014/2015 veniva assunta in ruolo ed a tempo indeterminato presso l'educandato Maria Adelaide di Palermo, invece il sig. Gandolfo non riceveva alcuna nomina restando ancora precario.

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

19. Nell'anno 2015, il ricorrente ha ricevuto incarico per supplenza temporanea dal Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala per la sostituzione dell'educatrice Vita Maria Lido (all. 21);

IN DIRITTO

1) La vicenda oggetto di odierne doglianze prende spunto dalla grave violazione alla normativa in materia di assegnazione di posti in organico del personale educativo già inserito nella graduatoria ad esaurimento, per la definizione dei posti presso l'emarginato Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala per l'a.s. 2011/2012.

All'assegnazione dei posti, tanto il dirigente scolastico, quanto il dirigente dell'amministrazione scolastica territoriale (USP), hanno proceduto mediante l'individuazione e la nomina di istitutori, violando il diritto soggettivo del ricorrente che si trovava al primo posto della graduatoria, in spregio alla copiosa normativa a tutela delle discriminazioni di genere in ambito di rapporto di pubblico impiego.

Sulla giurisdizione

2) Preliminarmente, giova precisare che la competenza per tali controversie, per pacifica giurisprudenza, va individuata nel Giudice ordinario. Per tutte vedi Tar Lazio Roma, 06 dic. 2012 n. 10188 che recita: *"In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui all'art. 1 comma 605, lett. c) , l. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti e agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall'Amministrazione in applicazione del*

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

divieto previsto da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8. aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 comma 2, del d.lg. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".

Dello stesso tenore anche Cass. 23.07.2014 n. 16756 e Tar Sicilia Pa, 02.ott. 2014 n. 2388.

Della Graduatoria ad esaurimento. Violazione, falsa applicazione dell'art. 4-ter, Decreto Legge 3 Luglio 2001, n. 255. Violazione artt. 3 e 51 Cost.

3) In relazione al quadro normativo di riferimento, si ricorda che le specifiche caratteristiche della figura di istitutore di convitto era da sempre connotata da una marcata ed anacronistica distinzione di genere tra personale maschile e femminile, per via delle loro specifiche mansioni all'interno delle istituzioni scolastiche presso le quali svolgono attività. L'esigenza originariamente tutelata dalla normativa, era quella di garantire, agli studenti di convitto, un assistenza continua, anche nelle ore notturne, durante le quali gli stessi alunni "convittori" ragazzi, o "convittrici" ragazze, pernottavano presso le suddette strutture, con l'assistenza e la supervisione degli istitutori che pertanto, era ritenuto necessario fossero di stesso sesso dei convittori.

Originariamente, la disciplina infatti prevedeva per il suddetto personale, l'esistenza di due distinti ruoli, una per gli istitutori e una per le istitutrici, destinati a prestare servizio in relazione alla

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

composizione, maschile o femminile, dei convittori presso ciascuna struttura.

Sulla graduatoria unificata

4) Proprio a voler superare la suddetta datata previsione, in parallelo con la graduale apertura di detti istituti alle iscrizioni miste, il D.L. 3 luglio 2001, n. 255 (in Gazz. Uff., 4 luglio, n. 153), convertito, con modificazioni, in legge 20 agosto 2001, n. 333 (in Gazz. Uff., 21 agosto 2001, n. 193), all'art. 4-ter, in relazione al personale educativo, recita infatti: "*1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,* ***sono unificati****. 2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali, e comunque nel rispetto dei criteri di cui al medesimo articolo 446 del citato testo unico, si utilizzano graduatorie provinciali unificate 3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile.*". Le suddette graduatorie permanenti, divenivano a c.d. "esaurimento" con l'introduzione della Finanziaria 2007.

5) Precisato tale importante principio, in passato è già accaduto con qualche frequenza che i dirigenti scolastici, per qualche illecito motivo abbiano "giustificato" la scelta di un genere piuttosto che dell'altro, in contrasto con la graduatoria, con motivazioni solo apparenti ma che ad un vaglio più attento evidenziano una vera propria discriminazione.

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

6) Nella vicenda *de qua*, non vi erano ragioni legate alla composizione degli alunni presso il convitto, che potessero imporre la nomina di personale femminile, come invece accaduto in spregio alla graduatoria.

Dalla lettura della nota USP del 25.05.2011 prot. n.8609 (ALL. 3 e 3 bis), si evince chiaramente come il dirigente scolastico reggente, in ossequio al procedimento per la definizione annuale degli organici di diritto presso il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala, avesse sottoscritto la tabella ricevuta dall'U.S.P. di Trapani che prevedeva una composizione di 11 convittori, 9 convittrici, 15 semiconvittori e 2 semiconvittrici.

La norma di cui al n. 3 dell'art. 4-*ter* del D.L. 255/2001 (convertito in Legge n. 333 del 2001), che consente di derogare ai principi generali in tema di non discriminazione nell'accesso all'impiego pubblico, è al più rivolta al fenomeno della sola assistenza notturna, non trovando ragion d'essere in riferimento agli alunni semiconvittori; i semiconvittori infatti, altro non sono che normali studenti iscritti presso i convitti nazionali, che non pernottano presso la struttura e non fanno sorgere esigenze diverse rispetto ai normali studenti presso le scuole ordinarie, tali da necessitare di personale di stesso sesso.

Si noti nello specifico che:

- in un primo momento, l'organico di diritto del convitto (all. 3 bis) era costituito da 10 educatori/trici, di cui 6 educatori e 4 educatrici, rispetto ad un'utenza composta da 37 utenti di cui 11 convittori, 9 convittrici, e 17 semiconvittori.

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

- successivamente, a seguito dell'ampliamento di altre 6 unità concesso dall'USP , per la disabilità degli utenti e non per altri motivi come risulta dal carteggio, pur restando inalterato numero e genere di utenza, la proporzione precedente, viene del tutto modificata in favore delle educatrici, e senza alcuna motivata, e tanto meno esternata, ragione.

Infatti, al termine della procedura, pur restando inalterato il numero e genere degli utenti: 11 convittori e 9 convittrici, su un numero complessivo di 37 studenti (compresi i semiconvittori), il numero di istitutori funzionante presso il convitto era adesso di n. 17 unità (due in part-time), n. 9 istitutori (+ 3) e n. 8 istitutrici (+ 4).

7) Ma la violazione è palese, perché risulta espressa nella nota del Dirigente scolastico del 26.06.2011 prot. 1960 (all.3 ter), infatti in detta nota il rettore indica espressamente all'USP il genere (maschile o femminile) da assumere per la semiconvittualità, quando ciò, abbiamo accertato, non è possibile.

In detta nota il dirigente chiede di rivedere l'organico assegnato con *…." 1 unità maschile ed 1 unità femminile per la semiconvittualità*".

Quando invece, per la semiconvittualità l'USP può solo seguire la graduatoria e non può fare scelte sul genere da assumere, per quanto sopra copiosamente dimostrato.

Non solo dunque il Dirigente scolastico non poteva, come ha fatto, indicare all'USP il sesso dell'educatore da assumere per la semiconvittualità, ma il dirigente scolastico, anche per il notturno, laddove può coprire comunque il turno notturno con un orario apposito, deve farlo senza derogare alla graduatoria. Tuttavia, come

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

qui di seguito si dimostrerà, neppure di questo vi era bisogno, in quanto il turno notturno era già coperto.

Sulla nomina a vicario con esenzione dal notturno – illiceità illegittimità

8) Ma anche volendo entrare nell'ulteriore dettaglio, e dare rilevanza, nella fase di assunzione, alla necessità di coprire i turni notturni per le convittrici (cosiddetta "quota notturno"), emerge con tutta evidenza che avendo l'organico acquisito ben 8 istitutrici, di cui due con tempo parziale, comunque il turno notturno era garantito.

Prova ne è, che il Dirigente del Convitto ha potuto, subito dopo le assunzioni qui criticate, nominare la propria sorella vicaria del rettore (cioè di se stesso), **esentandola dal turno notturno**. Dal che risulta evidente ed inconfutabile che, in fase di determinazione dell'organico, non occorreva lo scorrimento della graduatoria, in quanto la quota notturno era comunque coperta anche escludendo una unità femminile dal turno di notte.

Pare dunque, sul piano delle motivazioni, che lo scorrimento della graduatoria è stato "propedeutico" alla esenzione dal turno notturno della sorella, la cui nomina a vicaria era già in pectore. In sintesi, la indicazione del genere femminile comunicata dal dirigente scolastico all'USP per la nomina dei supplenti annuali è stata fatta, con tutta evidenza, per potere in seguito esentare la sorella dal notturno.

La violazione del diritto del ricorrente risulta dunque documentalmente, e non necessita di ulteriori approfondimenti, anzi, è in atti un ulteriore documento (chiarimenti all. 15) che

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

espressamente dichiara che il turno notturno anche dopo l'esenzione risultava coperto.

Infatti, è lo stesso Dirigente Scolastico che, nei chiarimenti forniti all'Ufficio Territoriale a seguito dell'interpello del ricorrente sulla nomina a vicario della sorella, preoccupato, e "tutto preso" nel dissipare i sospetti solo relativamente alla nomina del familiare stretto, si è concentrato nell'affermare che la sorella: possedeva i requisiti, che aveva una laurea e che l'incarico è strettamente fiduciario (quindi nomino chi voglio); ma il Dirigente scolastico, non si è reso conto che il punto in questione era un altro, non la parentela stretta del beneficiario del provvedimento, ma piuttosto, la circostanza che, con l'esenzione dal notturno della sorella, implicitamente si dava atto che quei presupposti che avevano apparentemente giustificato la discriminazione in graduatoria, non sussistevano.

L'esplicita dichiarazione scritta del Dirigente Scolastico allorchè dichiarava che anche senza una unità femminile (sorella esentata) comunque la quota notturno era garantita, assume rilevanza confessoria.

Dal che discende che il mese prima, in fase di assunzioni, non vi era necessità di far nominare dall'USP una educatrice al posto del ricorrente.

9) Quindi la nomina a vicario con esenzione dal notturno, costituisce la prova della illiceità del precedente provvedimento di scorrimento della graduatoria. Ciò sarebbe già sufficiente per l'accoglimento del ricorso. Tuttavia, sebbene ininfluente e senza aggravare il documento, per completezza di esame si valuta il

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

decreto di nomina a vicario con esenzione in re ipsa, giungendo alla conclusione che esso è comunque illecito (ed illegittimo), in quanto non risultano affatto esistenti i presupposti richiamati nel provvedimento stesso e che fungono da motivazione apparente. Infatti, il decreto di nomina con esenzione dal notturno, si limita a dichiarare genericamente, *"che ricorrono le condizioni previste dalla L. n. 35 (350) del 24/12/2003 art. 3 c. 88",* ma queste non vengono esplicitate in nessuna parte del provvedimento, e andando a leggere la normativa richiamata che per comodità si allegano, non pare affatto che tali presupposti dimensionali vi siano (all.18).

Non solo,

ma tanto meno vi erano per la nomina di un vicario con esenzione dal notturno, circostanza quest'ultima ulteriore, e non prevista dalla normativa.

Ed ancora,

E' altresì doveroso, far rilevare come in relazione al menzionato provvedimento dirigenziale, lo stesso U.S.P con nota prot. n. 299/I Sez. I del 26 gennaio 2012, chiedeva urgenti chiarimenti allo stesso Dott. Domenico Pocorobba Rettore Regente. Lo stesso sorprendentemente replicava riferendo che la volontà di nominare la sorella Annalisa Pocorobba sua vicaria, con esonero dal servizio notturno, sarebbe stata assunta dal Collegio degli educatori; tuttavia tale affermazione non trova riscontro alcuno nei verbali delle sedute del suddetto collegio, e risulta pertanto priva di pregio, oltre che probabilmente censurabile quale ipotesi di falsa dichiarazione in atto pubblico. Difatti, a seguito di accesso agli atti, si è appurato che il verbale del Collegio educatori del 03.11.2011 recita così: …." *Inoltre*

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

il rettore ha provveduto a nominare, per l'esperienza acquisita negli anni, l'Educatrice Annalisa Pocorobba, …." (all. 19). Dunque, a nominare la vicaria è stato proprio il fratello rettore. Pertanto, delle due l'una, o è falso il verbale a firma del Presidente (Rettore reggente Domenico Pocorrobba) e della stessa vicaria (Annalisa Pocorrobba), ovvero, è falsa la dichiarazione contenuta nei chiarimenti ove il Reggente scrive e sottolinea che è stato il Collegio Educatori a nominare la vicaria.

Sorprende che l'Ufficio territoriale, in questo contesto, abbia recepito, anche dopo la segnalazione del ricorrente, le errate indicazioni dal Dirigente scolastico, ed abbia proceduto all'assunzione per la supplenza annuale in violazione della graduatoria.

10) A seguito del descritto "malgoverno" della procedura e della graduatoria da parte dell'USP, il ricorrente non solo ha visto umiliate le sue legittime aspettative di assunzione nell'anno 2011/2012, ma ha anche perduto la posizione potiore che aveva per il punteggio illecitamente a lui sottratto, ed attribuito alle sue colleghe nella citata questione. Infatti, come infra si dirà, il ricorrente, nel transitare nella graduatoria provinciale di Palermo per l'anno 2014, verrà superato proprio per il punteggio perduto in tale occasione, ed invece attribuito alla collega, l'Amodeo Antonia, anch'essa transitata in graduatoria della Provincia di Palermo, ed assunta a tempo indeterminato nel 2014, risultando in tale ultima graduatoria al primo posto davanti al qui ricorrente (all.15). Proprio quel posto di ruolo a tempo indeterminato che, se la legge fosse stata rispettata, avrebbe avuto il ricorrente, così ponendo fine ad un precariato di oltre 30 anni,

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

fondamentale obiettivo di vita. Se poi, come appare, tale sofferenza è stata inflitta per favorire la nomina a vicario della sorella, la questione diventa ancor più odiosa ed inaccettabile.

Della procedura di cui al Nota Ministeriale MIUR prot. n. A00DGPER. 4238 del 19.05.2011. Violazione, falsa applicazione.

11) Sebbene i superiori rilievi siano esaustivi per le violazioni lamentate, e per quanto possa rilevare, si evidenzia anche l'anomalo carteggio tra il L'Istituzione educativa e L'USP.

Difatti, a fronte di specifici ruoli e competenze nella determinazione dell'Organico, si assiste ad un balletto dal quale pare emergere la volontà dell'Istituzione educativa di far dichiarare all'USP, quale ufficio superiore e competente per la determinazione dell'organico, la ripartizione dei nuovi posti relativi alla convittualità maschile ovvero a quella femminile, e ciò in contrasto con la normativa che invece assegna proprio all'Istituzione educativa il compito di indicare la ripartizione all'USP, la quale USP, previa verifica, poi determinerà l'organico anche sulla base di tale indicazione (Decreto interministeriale Università e ricerca n. 131 18.12.2002 art. 8 sulle istituzioni educative e dotazioni organiche).

Difatti, la nota Ministeriale MIUR prot. n. A00DGPER. 4238 del 19.05.2011 (all.17), avente ad oggetto l'acquisizione dei dati relativi all'organico di diritto del personale educativo per l'a.s. 2011/2012, conferma quanto lamentato con il punto in diritto che precede, e aggiunge: *"…*omissis*…sulla base del numero massimo di posti, calcolato dal Sistema Informativo, dovrà poi essere comunicata, sempre a cura degli Uffici Territorialmente competenti e con le*

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

modalità indicate nelle istruzioni operative, ***la ripartizione effettuata dall'istituzione educativa*** *dei posti relativi alla convittualità maschile (da destinare al solo personale maschile), di quelli concernenti la convittualità femminile (riservati unicamente alle istitutrici) e quelli inerenti la semiconvittualità (da ricoprire indistintamente con istitutori e/o istitutrici)".*

A prescindere dalla violazione della procedura, la circostanza evidenzia una mala fede dell'Istituto, il quale era ben consapevole di violare gravemente i principi per l'assunzione del nuovo personale educativo, e per tale motivo, trascinava l'USP nella errata determinazione, inducendolo ad affermare lui stesso che i restanti posti dovevano intendersi femminili. Così, in seguito, quando il ricorrente ha chiesto legittimamente l'assunzione per l'anno scolastico, l'Istituto risponde con la nota del 06.10.2011 (all.10), allargando le braccia, tirandosi fuori, ed attribuendo all'USP (con il richiamo alla nota USP del 29.09.2011), quale factum principis, la scelta di preferire il personale femminile. Quando invece tale determinazione era frutto dell'errata indicazione dello stesso dirigente dell'istituto, e frutto dell'errato esame da parte dell'USP. Lo stesso atteggiamento che abbiamo riscontrato allorchè il Dirigente nei chiarimenti dichiara che non era stato lui a nominare vicaria la sorella, ma era stato il Collegio degli educatori.

Degli effetti immediati e successivi della mancata assunzione in organico.

Dalle violazioni poste in essere in pregiudizio ai diritti dell'odierno ricorrente, si sviluppa un grave danno alle aspettative economiche e

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

curricolari dello stesso che, in relazione all'a.s. 2011/2012 avrebbe dovuto ricevere l'assegnazione di un posto in organico presso il convitto di Marsala, e per effetto la retribuzione corrispondente all'attività lavorativa svolta, in ragione del diritto all'assunzione.

Come se non bastasse, da una corretta individuazione dei beneficiari dei provvedimenti di nomina, lo stesso ricorrente si sarebbe potuto avvantaggiare anche in termini curricolari, poiché dall'assunzione sarebbe derivata la consequenziale attribuzione di ulteriore punteggio ai fini dell'anzidetta graduatoria. Proprio a conferma di quanto qui sostenuto è opportuno ripercorrere quanto infatti occorso negli anni successivi all'a.s. 2011/2012 in questione. La graduatoria ad esaurimento utilizzata per l'a.s. 2011/2012 nella provincia di Trapani, vedeva infatti il sig. Gandolfo posizionato in prima posizione con punti n. 147, e in seconda posizione la Sig.ra Amodeo Antonia con punti n. 130. Tanto il sig. Gandolfo, tanto la Sig.ra Amodeo, per l'anno 2014 chiedevano il trasferimento nei ruoli e nelle relative graduatorie della diversa provincia di Palermo. In questa seconda graduatoria, aggiornata nello stesso 2014, come si evince (ALL.15) la situazione prima dell'aggiornamento appare del tutto capovolta. La sig.ra Amodeo Antonia, che nell'anno 2011 veniva nominata di ruolo in luogo del sig. Gandolfo odierno ricorrente e che si trovava al secondo posto in quella graduatoria per quell'anno e per tutto il successivo triennio, nella graduatoria della provincia di Palermo al 2014, ricopriva la prima posizione con punti n. 169, contro i soli punti n. 163 dell'odierno ricorrente. Sulla scorta della posizione acquisita, la stessa Sig.ra Amodeo, per l'anno scolastico 2014/2015 veniva infatti assunta in ruolo ed a tempo indeterminato presso l'educandato

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

Maria Adelaide di Palermo, invece il sig. Gandolfo non riceveva alcuna nomina restando ancora precario. E' dunque evidente che, con il corretto punteggio ottenuto nell'a.s. 2011/2012, avrebbe ricevuto l'assunzione in ruolo, così mettendo fine all'ultra decennale precariato. E' ciò anche se la stessa Amodeo fosse stata assunta egualmente in quel contesto, ed avesse egualmente conseguito il punteggio che oggi evidenzia in graduatoria 2014.

Pertanto, tutto premesso e considerato in fatto e in diritto, il Sig. Leonardo Gandolfo, *ut* sopra rappresentato e difeso, chiede che

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale

- Ritenere e dichiarare illecito ed illegittimo la nomina effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e Ricerca (MIUR), e per esso, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani (USP), e per quanto di ragione dal Convitto Nazionale di Stato Audiofonolesi di Marsala per l'a.s. 2011/2012, anche eventualmente disapplicando i provvedimenti presupposti ritenuti illegittimi.
- Ritenere e dichiarare inadempiente il MIUR, per non avere stipulato il contratto a tempo determinato con il ricorrente, ex CCNL del 29 nov. 2007 per il comparto scuola, per l'anno scolastico 2011/2012 per 30 ore settimanali, quale personale educativo, con trattamento economico di euro 19.324,27, stipendio lordo, come da tabelle contrattuali ed oltre altri assegni o indennità previste dalle allora vigenti normative.
- Ritenere e dichiarare i convenuti tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per responsabilità contrattuale, ed in subordine extracontrattuale;

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

- Ritenere e dichiarare il diritto del Sig. Leonardo Gandolfo alla ricostruzione della posizione lavorativa contributiva e previdenziale, con condanna al risarcimento del danno pari agli emolumenti non percepiti,
- Condannare i convenuti al pagamento dell'importo pari allo stipendio che avrebbe percepito ove fosse stato assunto nell'anno scolastico 2011/2012, pari ad euro 19.324,27 lordo annuo, oltre interessi e rivalutazione, e salvo l'aliunde perceptum, o della maggiore somma che risulterà, oltre il danno non patrimoniale quantificabile in euro 5.000,00, in subordine da determinarsi in via equitativa.
- Disporre, a titolo di risarcimento in forma specifica, l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria provinciale per personale educativo di terza fascia, in favore dell'odierno ricorrente, in relazione all'a.s. 2011/2012.
- Ritenere e dichiarare costituito il rapporto di lavoro de quo a far data dall'anno scolastico 2014/2015 e comunque dichiarare il Ministero della dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, tenuto all'assunzione del ricorrente ed alla stipula del relativo contratto a far data dall'anno scolastico 2014/2015, con i conseguenti diritti economici e previdenziali, ed in subordine ai soli fini giuridici.

- Con interessi e rivalutazione su ogni somma riconosciuta.
- Con refusione delle spese legali.

In via istruttoria, e quale mezzo al fine, si rileva e chiede che:

Ancorchè il calcolo del quantum, appaia di semplice soluzione per la produzione unita al presente ricorso, che consiste sia del contratto

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

che il ricorrente avrebbe dovuto definire in luogo della Sig. Amodio, sia delle dichiarazioni di redditi (anni 2011 – 2012 – 2013 – 2014) dell'anno per la sottrazione dell'*aliunde perceptum* (doc. 20), tuttavia ove il Tribunale lo ritenga necessario, si chiede venga disposta una CTU che determini il credito del ricorrente al netto dei redditi percepiti per altri rapporti di lavoro.

considerato altresì

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;

- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o *telefax* , ai sensi dell'art. 151 *c.p.c .;*
- il **TAR Lazio**, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c**. - la **pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte**;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[…] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (…) giustificano il ricorso a* ***forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c*** *. autorizza la ricorrente alla*

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria […]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati,

Chiedono

che venga autorizzata la notificazione del ricorso ex art. 151 c.p.c.,

- **nei confronti di tutti gli educatori attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, di tutti i 101 ambiti territoriali italiani,** per le classi di concorso **vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - <u>attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia</u> del ricorso integrale, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza.**

Ai sensi dell'art. 14 2° c. T.U. 115/02 si dichiara che il valore del presente contenzioso è indeterminabile.

Si producono:

1) Procura alle liti;

2) copia graduatoria ad esaurimento ex Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett."c";

3) nota MIUR prot. 8609 del 25/5/11;

3bis) prospetto determinazione organico, all.to anzidetta nota;

3ter) nota Convitto Naz.le per Audiolesi prot. 1960/A03 del 26/5/11;

4) nota Convitto Naz.le per Audiolesi prot. 2285/A03 del 24/6/11;

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add

5) nota MIUR prot. 2608 del 31/8/11;

6) nota MIUR prot. 2937 del 20/9/11;

7) nota Convitto Naz.le per Audiofonolesi prot. 2862/C08 del 22/9/11;

8) nota MIUR prot. 3026 del 29/9/11;

9) istanza a mezzo fax Gandolfo al Convitto Audiofonolesi Marsala del 1/10/11;

10) nota Convitto Naz.le per Audiofonolesi prot. 3168/C07d del 6/10/11;

11) nota Convitto Naz.le per Audiofonolesi prot. 3492/C01 del 24/10/11;

12) racc Gandolfo del 18/11/11 a Comm. Conciliazione Dir. tp +2;

13) racc Gandolfo del 11/1/12 a Comm. Conciliazione Dir. tp +2;

14) nota MIUR prot. 280 del 26/1/12;

15) copia graduatoria provinciale provvisoria personale educativo;

16) copia lettera assunzione Antonia Amodeo 20/9/11;

17) nota MIUR prot. 4238 del 19/5/11;

18) copia L. n. 35 (350) del 24/12/2003 art. 3 c. 88;

19) verbale n. 2/11 collegio educatori;

20) copie dichiarazione redditi Gandolfo;

21) nota MIUR prot. 40 del 8/1/15.

Palermo, lì 7/7/2015

(Avv. Alberto Wolleb)

Firmato Da: WOLLEB ALBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ea4f8371fb7f527bd7c9780e24d6add